

**museo  
nazionale  
romano**



**ISTITUTO NAZIONALE  
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA**

## **ACCORDO QUADRO**

tra

**MUSEO NAZIONALE ROMANO**, in seguito indicato come MNR, con sede legale in ROMA, Via di S. Apollinare 8 - C.F. 97902780580 - rappresentato dalla Direttrice Dott.ssa Federica Rinaldi, di seguito anche il "MNR"

E

**ISTITUTO NAZIONALE di GEOFISICA e VULCANOLOGIA**, in seguito indicato come INGV, con sede legale in ROMA Via di Vigna Murata 605 – C.F. e P.I. 06838821004 - rappresentato dal Presidente Dott. Fabio Florindo, di seguito l'"Istituto" e congiuntamente con il MNR, le "Parti"

### **Premesso che**

- il MNR è un ufficio Dirigenziale di livello Generale del Ministero della Cultura dotato di autonomia scientifica, organizzativa, economica e finanziaria e in quanto tale è un'istituzione permanente senza scopo di lucro, aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo che ha tra i propri compiti istituzionali la tutela e la valorizzazione dei siti in consegna e che compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica;
- l'interesse del MNR è rivolto al trasferimento e alla diffusione della conoscenza attraverso occasioni di studio, ricerca e approfondimento scientifico, in attuazione degli artt. 118 e 119 del D. Lgs 42/2004;
- in base al suo statuto, approvato con D.M. 191 del 5 aprile 2018, il MNR può avvalersi di collaborazioni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, attivi nell'ambito della formazione e della ricerca nei settori del patrimonio e delle attività culturali;
- al MNR sono assegnati: le Terme di Diocleziano, Palazzo Massimo, Palazzo Altemps e Crypta Balbi;
- il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 ha istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia all'art. 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;
- l'INGV è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 2 lettera f), "può fornire, su richiesta, a soggetti pubblici e privati, tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonché supporto e assistenza tecnica";
- secondo l'art. 8 comma 6 lettera f) dello Statuto medesimo, il CdA dell'INGV "...delibera... la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei ed internazionali";

Pertanto, premesso quanto sopra, tra il Museo Nazionale Romano e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, indicati congiuntamente come "Parti", si conviene e stipula quanto segue:

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Premesse**

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo Quadro (di seguito anche "Accordo").

**Articolo 2 - Finalità dell'Accordo**

Con il presente Accordo e per tutta la durata prevista, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, le Parti si impegnano a:

- collaborare su attività legate al monitoraggio ambientale delle sedi del Museo Nazionale Romano
- instaurare rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività relative alla formazione, alla ricerca e condivisione e promozione del patrimonio culturale;
- promuovere la realizzazione di eventi istituzionali negli ambiti della formazione, della ricerca, della divulgazione e diffusione delle conoscenze relative al patrimonio e alle attività culturali.

**Articolo 3 - Ricerca, formazione e divulgazione delle conoscenze**

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

Le Parti concordano di collaborare nell'identificazione, promozione e sviluppo di iniziative e programmi di ricerca, formazione, diffusione e divulgazione delle conoscenze congiunti, nei rispettivi ambiti di competenza, a livello nazionale e internazionale.

Le Parti individuano di concerto opportunità di collaborazione e programmi di ricerca volti a incentivare i metodi di indagine e la salvaguardia dai rischi naturali e antropici rivolti al proprio patrimonio culturale, sia degli edifici museali ed espositivi che delle opere esposte e conservate nei depositi, approfondendo così le conoscenze storico-artistiche e i metodi di indagine tecnico-scientifica nel settore delle tecniche geofisiche, fisiche e chimiche applicate ai beni culturali, promuovendo e sviluppando eventi espositivi, mostre e iniziative e contribuendo alla realizzazione di progetti divulgativi ed educativi anche nell'ambito della storia della scienza applicata ai beni culturali.

Nell'ambito del presente Accordo, le Parti possono proporre la propria partecipazione e collaborazione anche attraverso la redazione di contributi scientifici, saggi, schede dei cataloghi delle mostre, interventi a convegni e/o la partecipazione a comitati scientifici.

Le Parti si adoperano per organizzare, sia su scala nazionale che internazionale, conferenze, seminari, tavole rotonde di carattere scientifico su argomenti di ambito storico, culturale, di museologia, di restauro, di conservazione, di gestione dei beni culturali.

Le Parti si impegnano ad accogliere presso le proprie strutture soggetti appartenenti al personale in servizio o esperti di specifici settori concordando i contenuti e le modalità delle attività formative tra le Parti.



Le Parti concorderanno strategie di comunicazione per promuovere ogni aspetto della presente collaborazione e dei suoi risultati attraverso pubblicazioni, comunicazioni sui rispettivi siti web e su altri canali di comunicazione, sia sul territorio nazionale che internazionale.

#### **Articolo 4 - Attuazione dell'Accordo**

In relazione alle singole iniziative di cui all'art. 3 del presente Accordo e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti possono definire, con accordi separati in addendum al presente testo, i contenuti delle attività di ricerca, formazione, diffusione e divulgazione di iniziative scientifiche e culturali, al fine di disciplinare i seguenti aspetti di dettaglio: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti, responsabili scientifici, eventuali oneri finanziari, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo dei risultati della ricerca.

#### **Articolo 5 - Referenti delle Parti**

Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi del presente accordo, le Parti indicano i seguenti referenti:

Per l'Istituto, il dott. Aldo Winkler, Responsabile del Laboratorio di Paleomagnetismo (aldo.winkler@ingv.it)

per il Museo Nazionale Romano, la Direttrice Dott.ssa Federica Rinaldi (mn-rm@cultura.gov.it);

#### **Articolo 6 - Accesso alle strutture e utilizzo di attrezzature**

Le Parti consentono a tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale delle proprie attrezzature, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie applicabili e con i rispettivi regolamenti interni. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti nel progetto alla medesima riferibili, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

Resta fermo che l'utilizzo di attrezzature di cui dispongono le Parti è soggetto a preventiva autorizzazione dei rispettivi responsabili.

#### **Articolo 7 – Diritto di immagine, pubblicità, proprietà e uso comune dei risultati di studi e ricerche**

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine comune relativa alla realizzazione dell'oggetto di cui al presente accordo. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente accordo.

Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di entrambe le Parti, per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine di entrambe le Parti.



L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto e alla finalità di cui agli artt. 1 e 2 del presente accordo, richiederà il consenso di entrambe le Parti.

Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, i risultati di interesse scientifico conseguiti nel corso del rapporto di collaborazione regolato dal presente Accordo saranno di proprietà comune, ove non diversamente concordato in forma scritta, e potranno essere pubblicati su riviste scientifiche specializzate e presentati nell'ambito di sedi qualificate previa intesa tra le Parti.

#### **Articolo 8 - Durata**

Il presente Accordo quadro ha la durata di quattro anni dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato alle stesse condizioni con semplice comunicazione scritta. È inoltre facoltà di ciascuna delle Parti recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta di preavviso da recapitarsi alla controparte almeno 90 giorni prima della data di recesso; in ogni caso dovrà essere assicurato il completamento delle attività già avviate.

#### **Articolo 9 – Disciplina e sicurezza sui luoghi di lavoro**

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto a rispettare i regolamenti disciplinari ed i documenti in materia di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel reciproco rispetto delle misure di sicurezza approvate in ottemperanza alla normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni stabilite dai datori di lavoro e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nelle sedi di propria competenza.

#### **Articolo 10 - Riservatezza**

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura organizzativa, logistica, tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, anche successivamente alla data di scadenza del medesimo.

#### **Articolo 11 - Trattamento dei dati**

Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (RGDP) e dal D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali " e ss.mm.ii.

#### **Articolo 12 – Modifiche all'accordo**



Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

#### **Art. 13 - Oneri finanziari**

Il presente accordo non comporta oneri finanziari tra le Parti. La registrazione dell'accordo è prevista in caso d'uso e l'imposta di bollo è a carico dell'INGV, e verrà assolta secondo le modalità che saranno concordate tra di loro.

#### **Articolo 14 - Registrazione**

Il presente Accordo, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del d.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

#### **Articolo 15 - Dichiarazione delle Parti e Foro competente**

Per tutto quanto non sia esplicitamente contemplato nel presente Accordo, le Parti fanno espressamente riferimento alla normativa vigente.

Per eventuali controversie non sanabili in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma,

Per L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Il Presidente

Dott. Fabio Florindo



Per il Museo Nazionale Romano

La Direttrice

Dott.ssa Federica Rinaldi

